

5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'Amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche».

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, è il seguente:

«Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale».

01G0304

DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 2001, n. 260.

Schema di norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Uffici dei commissari di governo  
per le province di Trento e di Bolzano*

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

*Ufficio del commissario del governo  
per la provincia di Trento*

1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Il personale di cui al comma 1 può optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovrà essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno è avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.

Art. 3.

*Ufficio del commissario del governo  
per la provincia di Bolzano*

1. Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige al commissario del governo, nonché per lo svolgimento dell'attività di supporto agli uffici periferici

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

2. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato.

3. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1.

5. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

6. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica è inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1.

7. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicato nei commi 4 e 5, può optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovrà essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalità di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilità, al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali.

9. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno è avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2001

#### CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIBRO, *Ministro per gli affari regionali*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

#### COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

TABELLA A

	Qualifica funzionale	Dotazione organica
Direttore amministrativo	C3 (IX)	1
Direttore amministrativo contabile	C3 (IX)	1
Direttore traduttore interprete	C3 (IX)	1
Funzionario amministrativo	C2 (VIII)	6
Funzionario amministrativo contabile	C2 (VIII)	3
Revisore traduttore interprete	C2 (VIII)	3
Funzionario informatico	C2 (VIII)	1
Collaboratore amministrativo	C1 (VII)	16
Collaboratore amministrativo contabile	C1 (VII)	8
Traduttore interprete	C1 (VII)	4
Assistente sociale coordinatore	C1 (VII)	2
Collaboratore informatico	C1 (VII)	4
Assistente biblioteca	B3 (VI)	1
Assistente linguistico	B3 (VI)	3
Assistente informatico	B3 (VI)	4
Assistente amministrativo	B3 (VI)	13
Assistente amministrativo contabile	B3 (VI)	8
Operatore amministrativo contabile	B2 (V)	23
Coadiutore amministrativo contabile	B1 (IV)	9
	A1	6
<i>Settore tecnico</i>		
Ausiliario	B1 (IV)	1
Manutentore		
TOTALE . . .		118

TABELLA B

## UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

	Qualifica funzionale	Dotazione organica
Direttore amministrativo contabile	IX	1
Direttore traduttore interprete	IX	1
Funzionario amministrativo	VIII	2
Funzionario amministrativo contabile	VIII	1
Revisore traduttore interprete	VIII	1
Collaboratore amministrativo	VII	9
Collaboratore amministrativo contabile	VII	9
Traduttore interprete	VII	4
Assistente amministrativo	VI	7
Assistente amministrativo contabile	VI	7
Assistente linguistico	VI	2
Operatore amministrativo contabile	V	17
Coadiutore amministrativo contabile	IV	18
	V	2
<i>Settore tecnico</i>		
Qualifica funzionale		
Qualifica funzionale	IV	4
Qualifica funzionale	III	15
TOTALE . . .		100

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

## Note all'art. 1:

— Il testo del comma 3 dell'art. 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è il seguente:

«3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di governo nelle regioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è citato nelle note alle premesse.

## Nota all'art. 2:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 del 12 settembre 1988 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214.

## Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:

«Art. 8. — Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I costi riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

«Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti di profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327:

«Art. 21. — In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissari del governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente può essere comandato, presso il predetto commissariato del governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano».

— Il comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1991, n. 232.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:

Art. 4. — La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

- 1) licenza di scuola elementare;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del commissario del governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente».

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:

«Art. 14. Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente».

01G0305

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 261.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della giustizia e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 01  
del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592*

1. Al comma 1 dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia».